

D.L. 20-4-2020 n. 26

Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 2020, n. 103.

Art. 1. *Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

a) in deroga a quanto previsto dall'[articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), nonché dall'[articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533](#), il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;

b) in deroga a quanto previsto dall'[articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182](#), limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020; ⁽³⁾

c) sono inserite nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021; ⁽³⁾

d) in deroga a quanto previsto dall'[articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165](#), gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori; ⁽³⁾

d-bis) in deroga a quanto previsto dall'[articolo 1, comma 79, lettera b\), della legge 7 aprile 2014, n. 56](#), limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica ⁽⁴⁾.

⁽³⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59](#).

⁽⁴⁾ Lettera aggiunta dalla [legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59](#).

D.L. 30-12-2019 n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2019, n. 305.

Art. 17-bis. *Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale* ⁽⁶⁹⁾

1. Il termine di cui all'*articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

Articolo in materia di “*disposizioni in materia di elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale*”, il quale prevede che la condizione di non eleggibilità dei sindaci il cui mandato scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni, non si applica per gli anni 2020-2021;

(69) Articolo inserito dalla *legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8*.